

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **4**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E NOTA INTEGRATIVA
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 20.30, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale con le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 5 del 26 marzo 2020 di abilitazione per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza.

All'appello nominale sono presenti in collegamento i signori:

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
POLETTI MICHELE
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
RADOANI CLAUDIO
POLETTI SILVIA
ROSA GIANLUCA
POLETTI ELEONORA
BIANCHINI NICOLA
BORDIGA RAFFAELE
MAZZOCCHI CORRADO
BERTI DANIELA

Assenti: //

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba, presente presso la sede Municipale e collegato in videoconferenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, collegato in videoconferenza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E NOTA INTEGRATIVA.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all'art. 54, che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini hanno pertanto adottato gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 50 della L.P. 09.12.2015, n. 18 che, recependo l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.lgs. 16.03.1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Visto che l'art. 50 della L. P. 09.12.2015, n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm e ii., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.lgs. 16.03.1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Visto il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021" sottoscritto il 16 novembre 2020 tra la Giunta Provinciale ed il Consorzio dei Comuni Trentini che fissa la data di approvazione del bilancio 2021/2023 al 31 gennaio 2021, dando atto che, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, la medesima proroga venga applicata ai Comuni trentini; con D.M. 13.01.2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 13 dd. 18.01.2021) è stato disposto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 con differimento dal 31.01.2021 al 31.03.2021, con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a tale data.

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 34 dd. 05.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019";
- n. 2 dd. 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e Nota Integrativa. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.." ed in particolare quanto previsto dal punto 3 del dispositivo il quale recita testualmente: *"Di avvalersi, per quanto motivato in premessa, della facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato (...)"*;
- n. 21 dd. 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Rinvio della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m." ed in particolare quanto previsto dal punto 1 del dispositivo il quale recita testualmente: *"Di avvalersi della facoltà prevista*

dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale nell'esercizio finanziario 2020, rinviandola al 2021";

Evidenziato, per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, quanto segue:

- con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208 dd. 28/12/2015), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica in attuazione di quanto sancito dall'art. 9 della L. 243/2012, venne stabilito che gli enti, fra cui i Comuni, dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate e le spese finali; l'applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia di Trento fu confermata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 dd. 30.08.2016;
- la legge di bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232 dd. 11.12.2016), al comma 466 dell'art. 1, confermò lo stesso principio, aggiungendo che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, poteva essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; tale facoltà era già stata prevista dalla L.P. 05.08.2016, n. 14;
- con l'art. 10, comma 2, della L.P. 03.08.2018, n. 15 venne stabilito che la Provincia e gli Enti locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, avrebbero potuto includere fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 e successivo messaggio dd. 05.10.2018, evidenziò, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia, che per il 2018 i Comuni potevano utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti senza alcuna limitazione;
- la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Unità di missione strategica coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna, con nota dd. 11.01.2019 prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, ha informato i Comuni in merito alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145) relative al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, precisando quanto segue:
 - a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820);
 - i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal solo prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);
 - a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite nella L. 232/2016; con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art. 1, comma 823); resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della L. 232/2016 (art. 1, comma 823);
- l'entrata in vigore della L. 145/2018 ha portato un periodo di profonda incertezza relativamente alla possibilità di assumere debito, laddove l'eventuale accensione di prestiti potrebbe comportare la violazione del pareggio di bilancio come disciplinato dalla L. 243/2012 (legge "rinforzata" ai sensi dell'art. 81 comma 6 della Costituzione e tuttora vigente). In mancanza di linee guida precise ed al fine di adottare un comportamento contabilmente corretto, la Provincia di Trento ha richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige in ordine alla problematica sopra esposta ed in connessione al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e della conseguente acquisizione degli impianti. Con deliberazione n. 52/2019 il collegio della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige ha evidenziato come permanga l'obbligo in capo agli enti territoriali di rispettare il pareggio di bilancio sancito dalla L. 243/2012 interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo fra le entrate rilevanti anche l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato; da quanto previsto dalla sopra citata deliberazione n. 52/2019 della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige si evince che l'indebitamento non figura fra le entrate che possano essere considerate valide ai fini del pareggio di bilancio.

Richiamato, ad integrazione di quanto sopra esposto in materia di indebitamento, quanto puntualmente inserito all'interno del sopra citato Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 di data 16.11.2020 e sottoscritto fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio per le Autonomie Locali della provincia di Trento e letto in particolare quanto previsto al punto "INDEBITAMENTO" nel quale le parti confermano la sospensione anche per l'esercizio 2021 delle operazioni di indebitamento.

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stata applicata una quota di avanzo "vincolato" 2020 per un importo pari a euro 139.203,00, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come dato evincere dall'Allegato A2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto".

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Rilevato altresì che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, per quanto attiene ai limiti di utilizzo in parte corrente dell'ex FIM conferma, anche per l'anno 2021, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 della L.p. 36/1993 e s.m., quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, ovvero:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche per il 2021 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tener conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;

- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Preso atto che le previsioni di entrata relative al Fondo Investimenti Minori per l'anno 2021 sono pari ad Euro 226.480,00 (superiore al limite del 40% così come sopra riportato e quantificato per il Comune di Borgo Chiese in Euro 118.888,29), stante l'impossibilità, al momento della redazione del bilancio di previsione 2021/2023, di garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio con risorse alternative. Per le annualità 2022 e 2023 non è stata prevista a titolo di Fondo Investimenti Minori alcuna risorsa aggiuntiva stante la sospensione della possibilità di applicazione a bilancio così come stabilito all'interno del Protocollo di Finanza Locale per il 2021. La Giunta provinciale si impegnerà, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibili le risorse relative alla quota ex FIM per l'anno 2022.

Ritenuto di doversi rifare, per quanto riguarda la disciplina del procedimento di formazione e di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio finanziario, agli articoli da 7 a 10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020.

Ricordato che con decreto n. 33 di data 13 luglio 2020, il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige fissò per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, con eventuale turno di ballottaggio il 04 ottobre 2020, la data di convocazione dei comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 158 Comuni della Provincia di Trento, tra cui il Comune di Borgo Chiese e considerato che nei giorni sopra citati del 20 e 21 settembre 2020 l'elezione si è regolarmente svolta.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 27 dd. 09.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità".

Considerato che nel 2020, causa la pandemia da Covid19, il termine per l'approvazione del DUP 2021/2023 è stato posticipato al 30.09.2020 e ciò in forza dell'art. 107, comma 6 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia").

Visto l'art. 170 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. nel quale viene fissato il termine ordinario (e non perentorio) del 31 luglio per la presentazione del DUP da parte della giunta al consiglio comunale e richiamato quanto previsto dal paragrafo n. 8 dell'Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. che prevede: "(...) se alla data del 31 luglio (e per il DUP 2021/2023 leggesi 30 settembre) risulta insediata una nuova amministrazione ed i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce (...)".

Richiamato l'art. 16, comma 1, dello Statuto comunale il quale recita: "Entro sessanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio il programma di legislatura, vale a dire il documento che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato".

Considerato che alla data del 30.09.2020 si era da poco insediata una nuova amministrazione e la presentazione del DUP 2021/2023 avviene ora in modo puntuale, con tutte le informazioni contabili note per il triennio 2021/2023 e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Richiamata, con riferimento a quanto sopra esposto, anche la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 02.09.2020, avente ad oggetto: "Novità in materia di contabilità e finanza contenute nel D.L. 104/2020 (Decreto agosto) e prossimi adempimenti contabili" acquisita a protocollo al n. 5391/A dd. 03.09.2020 ed in particolare quanto esposto al punto "Documento Unico di Programmazione 2021-2023".

Vista inoltre la comunicazione e-mail dd. 11.01.2021 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto: "Nota informativa in merito a novità tributi ed entrate extratributarie degli Enti locali" acquisita a protocollo al n. 193 dd. 11.01.2021 e ritenuto opportuno specificare che dal 01.01.2021 viene abrogata l'imposta sulla Pubblicità, il canone sulla pubblicità, la T.O.S.A.P. e il C.O.S.A.P.

con la contestuale loro sostituzione con il canone unico di natura patrimoniale (e non tributaria) e dato atto che il nuovo regolamento per la disciplina del canone unico sopra specificato è stato approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 18.02.2021.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, si provvederà con separato e futuro provvedimento giuntale al riaccertamento ordinario e quindi si aggiorneranno automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023 seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata).

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Riscontrato che, con deliberazione n. 7 del 14.01.2021, la Giunta comunale, al fine di poterli presentare al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva in tempo utile, ha approvato:

- lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- lo schema di nota integrativa 2021-2023 al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Preso atto che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica e che sono stati trasmessi alla Bdap gli schemi di DUP, bilancio di previsione e nota integrativa afferenti il periodo 2021/2023 per un primo controllo (facoltativo) che ha dato esito positivo come dato evincere dalle ricevute di acquisizione in atti.

Ritenuto opportuno specificare, anche alla luce di quanto in premessa riportato e secondo quanto previsto dalla L. 243/2012 tuttora vigente, che nella documentazione relativa agli schemi di programmazione 2021-2023 non figura il ricorso all'indebitamento.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Preso atto, per quanto sopra esposto, che la Giunta comunale ha adottato le seguenti deliberazioni giuntali:

- n. 4 dd. 14.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizio di acquedotto: approvazione tariffe per l'anno 2021";
- n. 5 dd. 14.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizio di fognatura: approvazione tariffe per l'anno 2021";
- n. 6 dd. 14.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Regolamento comunale di polizia mortuaria: approvazione tariffe per i servizi cimiteriali e le concessioni".

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 20 dd. 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto: "Emergenza sanitaria da Covid 19 - approvazione aliquote imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) anno d'imposta 2020 – introduzione di nuove aliquote agevolate" e dato atto che le aliquote agevolate approvate con sopra citato provvedimento vigevano per il "solo anno d'imposta 2020" in deroga alle aliquote già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2018.

Detto quindi, per quanto riguarda l'Imposta Immobiliare Semplice, il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 18.02.2021, avente ad oggetto: "Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2021".

Dato atto che la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con i relativi allegati, di nota integrativa al bilancio, sono rimasti depositati presso gli uffici comunali a disposizione dei consiglieri fino ad oggi e che dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione ai consiglieri stessi con nota prot. n. 534/I dd. 25.01.2021; ciò, ritenendo di doversi rifare, per quanto riguarda la disciplina del procedimento di formazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio finanziario, agli articoli da 7 a 10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare

n. 17 dd. 22.06.2020.

Dato atto che il parere del revisore del conto, obbligatorio ai sensi dell'art. 210 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato richiesto con nota prot. n. 535/P dd. 25.01.2021, e ciò ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità.

Visto il verbale n. 1 dd. 25.01.2021 acquisito al prot. n. 667/A dd. 01.02.2021 ed il parere acquisito al prot. n. 681/A dd. 01.02.2021 del revisore del conto ed espressi rispettivamente:

- sul DUP 2021-2023;
- sul bilancio finanziario 2021/2023.

Vista la successiva nota prot. n. 692/I dd. 02.02.2021 con la quale è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto rilascio dei pareri relativi al DUP e bilancio finanziario 2021-2023 da parte del revisore del conto e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett. b) del vigente regolamento di contabilità.

Considerato che, successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale provvederà all'adozione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio.

Tenuto presente che il rendiconto della gestione dell'anno finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 22.06.2020.

Preso atto di quanto relazionato dal Sindaco e di quanto esposto dai singoli Consiglieri intervenuti nel corso della discussione.

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'opportunità di garantire fin da subito la piena operatività.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm..

Visto l'XI decreto correttivo, D.M. dd. 01.08.2019, di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Vista la legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio statale per il 2021).

Vista la L.P. n. 16 dd. 28.12.2020 (legge di stabilità provinciale per il 2021), pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52/Sez. gen. dd. 28.12.2020.

Visto il D.L. n. 137 dd. 28.10.2020, così come convertito dalla L. n. 176 dd. 18.12.2020 (testo coordinato in G.U. n. 319 dd. 24.12.2020).

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020.

Vista la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Con voti favorevoli n. 15 (quindici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, le cui risultanze finali sono evidenziate nel quadro generale riassuntivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nonché la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. Di dare atto che i predetti documenti sono conformi a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica.

3. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 15 (quindici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.023.675,63								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		139.203,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.763.632,85	921.100,00	906.100,00	907.600,00	TIT. 1 - Spese correnti	4.366.411,17	3.604.603,00	2.980.650,00	2.967.250,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.688.156,88	978.273,00	782.420,00	786.620,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.485.424,67	1.129.750,00	1.146.250,00	1.127.150,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	9.971.858,04	7.508.021,00	2.115.500,00	1.864.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	9.434.513,63	7.035.624,00	1.923.500,00	1.672.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	14.919.072,44	10.547.144,00	4.950.270,00	4.685.370,00	Totale spese finali	13.800.924,80	10.640.227,00	4.904.150,00	4.639.250,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	92.233,04	46.120,00	46.120,00	46.120,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.290.568,26	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.242.133,81	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00
Totale titoli	16.209.640,70	11.718.644,00	6.121.770,00	5.856.870,00	Totale titoli	15.135.291,65	11.857.847,00	6.121.770,00	5.856.870,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.233.316,33	11.857.847,00	6.121.770,00	5.856.870,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.135.291,65	11.857.847,00	6.121.770,00	5.856.870,00
Fondo di cassa finale presunto	2.098.024,68								